

16/1

Circolare informativa n. 1/2016

INDICE:

1. SCIOGLIMENTO/CESSIONE/ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI.....	2
2. ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DITTA INDIVIDUALE	3
3. SUPER AMMORTAMENTI: MAGGIORAZIONE DEL 40%	3
4. NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LAVORATORI AUTONOMI (REGIME FORFETARIO)	4
5. NUOVO MODELLO DI OPZIONE PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP	5
6. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA.....	5
7. ATTRIBUZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE CESSIONI DI GIORNALI, PERIODICI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI IN FORMATO ELETTRONICO	7
8. IMMOBILI: DETRAZIONI FISCALI - PROROGHE E NOVITÀ	7
9. NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE.....	9
10. LIMITAZIONE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE: NUOVA SOGLIA AD € 3.000	10
11. LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI 2016.....	10
12. LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE	10
13. NOVITÀ ENASARCO	11
14. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	11

La Legge di Stabilità 2016 ripropone la possibilità di assegnare o di cedere taluni beni ai soci di società commerciali di persone e di capitali, nonché di trasformare le società commerciali in società semplici godendo di un'imposizione ridotta per quanto riguarda sia le imposte sui redditi, sia le imposte di registro, ipotecaria e catastale, mentre non vengono proposte agevolazioni ai fini IVA.

Per l'applicazione delle disposizioni è richiesto che i soci siano iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30/9/2015 ovvero entro il 31/1/2016 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1/10/2015.

In particolare le disposizioni hanno per oggetto le seguenti operazioni:

- l'assegnazione o la cessione a titolo oneroso ai soci di beni mobili iscritti nei pubblici registri non aventi carattere strumentale e beni immobili (fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, ovvero gli immobili utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa); le norme in commento non subordinano in alcun modo le agevolazioni allo scioglimento della società;
- la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione degli stessi beni.

Le agevolazioni si sostanziano:

- nell'applicazione di un'imposta sostitutiva (di imposte sui redditi ed IRAP) pari all'8% (o pari al 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle tre operazioni agevolate;
- nella previsione di un'ulteriore imposta sostitutiva (pari al 13%) dovuta sulla quota annullata delle riserve in sospensione d'imposta per effetto dell'assegnazione dei beni o nel caso di trasformazione in società semplice;
- nel caso di assegnazione o di trasformazione in società semplice, nella possibilità di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale; viceversa per la determinazione delle plusvalenze nel caso di cessione di beni si dovrà considerare il maggior valore tra il corrispettivo della cessione e il valore normale/catastale rispetto al costo fiscalmente riconosciuto;
- nella riduzione al 50% dell'aliquota dell'imposta di registro (se questa è dovuta in misura proporzionale) e nella applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.

Nel caso di assegnazione di beni o di trasformazione in società semplice la verifica dell'eventuale tassazione dei soci rappresenta l'aspetto più difficoltoso delle nuove norme agevolative; al riguardo andrà valutato se, e in che modo, i soci possano risultare tassati.

Il termine per gli atti di assegnazione o cessione agevolata, o per la trasformazione in società semplice, è fissato al 30/9/2016.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata (o compensata tramite F24) in misura pari al 60% entro il 30/11/2016 e per la parte restante entro il 16/6/2017.

ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DITTA INDIVIDUALE

(L. 208/2015, art. 1, comma 121)

Viene riproposta (in termini pressoché identici rispetto alla precedente disposizione contenuta nella Finanziaria 2008) la possibilità di estromettere un immobile strumentale per natura o per destinazione dal patrimonio dell'impresa per portarlo nella sfera personale, con un trattamento fiscale agevolato. L'agevolazione riguarda solo le imprese individuali in attività nel periodo compreso tra il 31/10/2015 e l'1/1/2016.

L'estromissione degli immobili strumentali deve essere effettuata entro il 31/5/2016 e comporta il versamento di un'imposta sostitutiva (di IRPEF ed IRAP) dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile all'atto dell'estromissione e il costo fiscalmente riconosciuto del bene. Risulta possibile adottare in luogo del valore normale dell'immobile il suo valore catastale.

Diversamente dal passato, il Provvedimento di estromissione attuale non ha previsto alcuna agevolazione ai fini IVA e pertanto, se l'imposta risulta dovuta, dovrà essere assolta nei modi ordinari. Non sono dovute imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata (o compensata tramite F24) in misura pari al 60% entro il 30/11/2016 e per la parte restante entro il 16/6/2017.

SUPER AMMORTAMENTI: MAGGIORAZIONE DEL 40%

(L. 208/2015, art. 1, commi 91-94 e 97)

I soggetti titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/2015 al 31/12/2016, possono beneficiare, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, di una maggiorazione figurativa del 40% del costo di acquisizione.

In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140.

La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extra contabile, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

L'agevolazione fiscale non include i beni immateriali e riguarda solo gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (diversi dai beni merce e dai materiali di consumo) ad esclusione di:

- beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni contenuti in un'apposita tabella allegata alla Legge di Stabilità (come condutture, condotte, aerei, materiale rotabile).

Con riferimento ad autovetture aziendali e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, la maggiorazione del 40% opera anche con riferimento ai limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non vengono, invece, modificate le percentuali di deducibilità attualmente in vigore né il trattamento IVA. Pertanto, a titolo esemplificativo, per effetto della maggiorazione del 40%, il tetto massimo del costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto, diviene pari a:

- € 25.306,39 per autovetture ed autocaravan (in luogo dell'ordinario ammontare pari a € 18.075,99);

- € 36.151,98 per le autovetture di agenti (in luogo dell'ordinario ammontare pari a € 25.822,84);
- € 5.784,32 per i motocicli (in luogo dell'ordinario ammontare pari a € 4.131,66);
- € 2.892,16 per i ciclomotori (in luogo dell'ordinario ammontare pari a € 2.065,83).

La normativa non ha alcun impatto ai fini:

- IRAP e studi di settore;
- della determinazione dell'eventuale plus o minusvalenza, rilevando - in caso di cessione del bene strumentale detenuto in proprietà prima dell'ultimazione del processo di ammortamento - solo ed esclusivamente l'originario costo d'acquisto.

4.

NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LAVORATORI AUTONOMI (REGIME FORFETARIO)

(L. 208/2015, art. 1, commi 111-113)

Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi di cui alla L. 190/2014 (regime forfetario) (si veda la nostra circolare n. 1/2015), efficaci a decorrere dall'1/1/2016.

In particolare:

- le soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all'anno precedente, sono state aumentate di € 10.000 per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l'incremento ammonta ad € 15.000;
- per accedere o permanere nel regime forfetario i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'annualità precedente, non devono superare € 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Rimangono fermi gli altri requisiti di accesso e le cause ostative previste dal regime forfetario ex L.190/2014.

Rimangono altresì invariati i coefficienti di redditività previsti e differenziati per le specifiche attività svolte, da applicare all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti, per la determinazione forfetaria del reddito imponibile.

Il reddito sopra determinato viene tassato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%, che si riduce per i soggetti che iniziano l'attività al 5% per i primi cinque anni dell'attività.

Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.

Si attendono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni per i soggetti che hanno aderito a regimi di vantaggio negli anni passati.

NUOVO MODELLO DI OPZIONE PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP (Provvedimento Agenzia Entrate 17/12/2015 n. 161213)

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello "Comunicazioni per i regimi di *tonnage tax*, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP" e le istruzioni per la relativa compilazione con indicazione dei termini di presentazione.

Sono state inoltre definite le modalità di presentazione e di trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione, da effettuare, in via telematica, anche utilizzando il software "Regimi opzionali" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato nelle ipotesi di variazione del gruppo, interruzione, mancato rinnovo, perdita di efficacia, conferma dell'opzione, nonché nelle ipotesi in cui i soggetti interessati ad esercitare l'opzione non siano tenuti ad utilizzare il modello Unico/IRAP per il periodo precedente a quello dal quale si intende far decorrere l'opzione, ad esempio perché si trovino nel primo anno di attività.

Sono pertanto sostituiti i precedenti modelli appositamente previsti per l'opzione per la *tonnage tax*, il consolidato nazionale, la trasparenza fiscale e l'opzione IRAP.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA

(L. 208/2015, art. 1, commi 126 e 127)

La Legge di Stabilità ha riformulato il disposto dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972, in materia di note di variazione IVA, con una formulazione più chiara della norma distinguendo l'ipotesi in cui l'imponibile viene ridotto in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, ovvero in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente (art. 26, comma 2) dall'ipotesi in cui la nota di variazione in diminuzione viene emessa in ragione dell'assoggettamento del cessionario/committente a procedure concorsuali o assimilate o a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose (art. 26, comma 4, lett. a) e b)).

La decorrenza della normativa ha effetto:

- nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura concorsuale dall'1/1/2017;
- in relazione alle altre fattispecie disposte dal riformulato art. 26 del D.P.R. 633/1972 anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31/12/2016.

Nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura concorsuale la variazione diminutiva non può essere applicata decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo all'operazione.

Negli altri casi la variazione diminutiva non può essere applicata decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo all'operazione e, inoltre, il recupero dell'imposta resta precluso dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi che danno luogo alla causa diminutiva si verifichino in dipendenza del sopravvenuto accordo fra le parti.

Note di variazione a seguito di procedure concorsuali

Nel caso di mancato pagamento, totale o parziale, da parte del cessionario/committente, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa a partire dalla data in cui quest'ultimo viene assoggettato ad una procedura concorsuale.

In tal modo, il momento di emissione della nota di variazione viene anticipato rispetto a quanto previsto dalla precedente disposizione e si chiarisce che il cedente/prestatore non è obbligato ad attendere l'infruttuosità della procedura.

Il nuovo comma 11 dell'art. 26 chiarisce, inoltre, che il momento in cui il cessionario/committente si intende assoggettato a procedura concorsuale coincide con:

- la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Con riferimento alle procedure assimilate a quelle concorsuali, la nuova disposizione stabilisce che il momento a partire dal quale è possibile emettere la nota di variazione coincide con:

- la data del decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del R.D. 267/1942;
- la data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del R.D. 267/1942.

Viene stabilito che:

- il cessionario/committente assoggettato a procedure concorsuali non è tenuto a registrare la nota di variazione in diminuzione ricevuta sui registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 633/1972. Ne consegue che l'organo di procedura non si rende debitore dell'IVA e sarà lo Stato a farsi carico dell'imposta (art. 26, comma 5);
- il cedente/prestatore, se – dopo essersi avvalso della procedura di variazione in diminuzione per mancato pagamento a causa di una procedura concorsuale o esecutiva – viene pagato, deve effettuare una corrispondente variazione in aumento al fine di riversare all'Erario l'imposta relativa all'importo pagato, che resta detraibile per il cessionario/committente (art. 26, comma 6);
- la facoltà di operare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta può essere esercitata anche dal cessionario/committente, se debitore d'imposta. Si tratta delle ipotesi in cui si applica il meccanismo del *reverse charge*, essendo consentito al cessionario/committente di rettificare l'importo originariamente annotato, sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro degli acquisti (art. 26, comma 10).

Procedure esecutive rimaste infruttuose

Nel nuovo art. 26 del D.P.R. 633/1972 è stata inserita una disposizione con cui viene chiarito che, ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, una procedura esecutiva individuale si considera infruttuosa nelle seguenti ipotesi:

- pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Risoluzione di contratti ad esecuzione continuata o periodica

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento del cessionario/committente, il cedente/prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione; tale facoltà non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente/prestatore, sia il cessionario/committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

7.

ATTRIBUZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE CESSIONI DI GIORNALI, PERIODICI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI IN FORMATO ELETTRONICO (L. 208/2015, art. 1, comma 637)

È stata estesa a partire dall'1/1/2016 l'aliquota IVA agevolata del 4%, già prevista per i libri in formato elettronico (e-book), anche ai giornali, ai quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici in formato digitale.

A tal fine, viene modificato l'art. 1 comma 667 della L. 190/2014, che aveva applicato l'aliquota IVA del 4% a tutti i prodotti identificati con codice "ISBN" (vale a dire ai libri in formato digitale).

La Legge di Stabilità 2016, modificando il predetto articolo, estende l'aliquota del 4% a tutti i prodotti editoriali, sia a quelli identificati con codice "ISBN", sia a quelli identificati con codice "ISSN" (ad esempio, giornali e riviste), indipendentemente dal tipo di supporto sul quale essi vengono prodotti (fisico o elettronico).

8.

IMMOBILI: DETRAZIONI FISCALI - PROROGHE E NOVITÀ

(L. 208/2015, art. 1, commi 56, 74, 75, 82, 87 e 88)

Vengono prorogate al 31/12/2016 diverse detrazioni fiscali già in vigore nel 2015 (si veda la nostra circolare n.1/2015), e vengono introdotte nuove agevolazioni.

Detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di immobili interamente ristrutturati

È prorogata fino al 31/12/2016 la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di immobili interamente ristrutturati (art. 16 bis del TUIR). Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari ad € 96.000.

Dall'1/1/2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di € 48.000 per unità immobiliare.

Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

È prorogata fino al 31/12/2016 la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, nel limite massimo di spesa pari ad € 10.000 e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Detrazione IRPEF/IRES per misure antisismiche

È prorogata fino al 31/12/2016 la detrazione IRPEF/IRES del 65% delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, nel limite massimo di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

È prorogata fino al 31/12/2016 la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) e tale agevolazione dall'1/1/2017 sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Viene inoltre previsto che per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella "no tax area" per i quali l'IRPEF non è dovuta possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità saranno definite da un successivo provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Viene prorogata al 31/12/2016 la detrazione per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Viene estesa l'applicazione delle detrazioni IRPEF/IRES pari al 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un miglior efficientamento energetico. In particolare la detrazione spetta a condizione che il dispositivo mostri periodicamente, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, le condizioni di funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti, consenta l'accensione e lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Si ricorda che, per i lavori di riqualificazione energetica, il limite massimo della detrazione spettante differisce a seconda della tipologia dell'intervento effettuato.

Detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili

È stata introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA per l'acquisto effettuato entro il 31/12/2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili dalle "giovani coppie"

Viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che sostengono spese documentate nell'anno 2016 finalizzate per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità abitativa acquisita e destinata ad abitazione principale. La norma non indica la data entro la quale la giovane coppia deve effettuare l'acquisto di questa unità immobiliare; sul tema si attendono delle indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad € 16.000, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Per giovani coppie si intende il nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.

Tale agevolazione non è cumulabile con quella concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili").

Detrazione IRPEF per l'acquisto della prima casa con leasing

Viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 19% per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, attraverso un contratto di locazione finanziaria. L'agevolazione può riguardare anche immobili da costruire.

La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

Possono beneficiare della detrazione i soggetti IRPEF che all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria hanno un reddito complessivo non superiore ad € 55.000 e non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Per i giovani di età inferiore a 35 anni la detrazione IRPEF compete:

- per un importo non superiore ad € 8.000 per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing;
- per un importo non superiore ad € 20.000 per il costo di acquisto dell'immobile a fronte dell'esercizio dell'opzione finale.

La stessa detrazione se concessa a soggetti beneficiari di età uguale o superiore a 35 anni viene ridotta alla metà.

9.

NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE

(L. 208/2015, art. 1, commi 129-132)

È stato abrogato il meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. Inoltre, in sostituzione dell'attuale disciplina, è stato disposto un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA.

A decorrere dal periodo in corso al 31/12/2016 il potere di accertamento dovrà dunque essere esercitato entro i seguenti termini:

- in caso di dichiarazione infedele, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell'attuale quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31/12/2022 per il periodo 2016;
- in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo anno e quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016.

Per il passato invece si continuano ad osservare le regole attuali di recente modificate dal D.Lgs. 128/2015 (si veda la nostra circolare n. 5/2015).

Le ultime dichiarazioni cui si applicheranno le regole precedentemente in vigore saranno quelle relative al 2015 (Unico 2016). Queste potranno essere rettifiche entro il 31/12/2020, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di reati denunciati all'autorità giudiziaria entro il 31/12/2016.

LIMITAZIONE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE: NUOVA SOGLIA AD € 3.000

(L. 208/2015, art. 1, commi 898-899)

A decorrere dall'1/1/2016 viene disposto:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici), quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad € 3.000;
- l'innalzamento del limite da € 2.500 a € 3.000 per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgimento dell'attività di cambiavalute.

Rimane immutato il limite di € 1.000 per la rimessa di denaro (*money transfer*) e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera) e senza la clausola di non trasferibilità.

LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI 2016

(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015)

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 66 del 15/12/2015) le tabelle nazionali elaborate dall'ACI da utilizzare per il 2016 ai fini della determinazione del fringe benefit riferito alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Dette tabelle sono consultabili sul sito <http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html>.

LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

(D.M. 11/12/2015)

Dall'1/1/2016 viene ridotta la misura degli interessi legali dallo 0,5% allo 0,2% annuo. In particolare, la modifica introdotta rileva:

- ai fini dei conteggi per beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso;
- con riferimento agli interessi da corrispondere sui prossimi versamenti rateali delle somme dovute a seguito di adesione (agli inviti al contraddittorio ovvero ai processi verbali di constatazione), di acquiescenza all'accertamento, di accertamento con adesione ovvero di conciliazione giudiziale;
- in relazione all'adeguamento dei coefficienti necessari per la determinazione dei diritti dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie (sempre con decorrenza 1/1/2016).

Si segnalano graduali elevazioni dell'aliquota contributiva disposte da Enasarco per i prossimi anni e si rimanda al sito della Fondazione per una informativa aggiornata. A tale proposito si evidenzia che a decorrere dall'1/1/2016 è aumentata l'aliquota contributiva ENASARCO al 15,10%, pertanto la quota di contributo a carico di ciascuna delle parti (preponente ed agente) viene stabilita pari al 7,55%.

NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

(L. 208/2015, art. 1, comma 203)

A seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità 2016 è stata prorogata anche per l'anno 2016 l'aliquota contributiva previdenziale pari al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata (professionisti "senza Cassa") che non risultino iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati.

Rimangono invariati gli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati e per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati.

Nella tabella seguente si riepilogano le aliquote contributive previste per l'anno 2016.

Descrizione	Iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati	Non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria nè pensionati <u>non titolari di partita IVA</u>	Non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria nè pensionati <u>titolari di partita IVA</u>
Aliquote previdenziali	24,00%, fino al previsto massimale della base imponibile	31%, fino al previsto massimale della base imponibile	27%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contribuzione totale	24,00% , fino al previsto massimale della base imponibile	31,72% , fino al previsto massimale della base imponibile	27,72% , fino al previsto massimale della base imponibile

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.